

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAZZOLI, BALDINI, ZUGNO, CENGARLE, TORELLI e TREU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1972

Estensione ai piccoli appaltatori delle imposte comunali di consumo dei benefici previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649

ONOREVOLI SENATORI. — Secondo le norme del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, i comuni potevano riscuotere le imposte di consumo o direttamente o concedendo il relativo servizio a gestori privati appositamente qualificati, attraverso il riconoscimento di una commissione governativa, con l'iscrizione in un albo professionale istituito presso il Ministero delle finanze con la legge 20 novembre 1939, n. 1886.

Nel settore operavano anche piccoli imprenditori, iscritti al predetto albo, che assicuravano il servizio, solitamente, in comuni di minima importanza.

In genere essi provvedevano alla gestione impegnando essenzialmente l'opera e le capacità personali con l'aiuto talvolta dei familiari, per cui il loro reddito, più che d'impresa, aveva carattere professionale e quindi di lavoro.

Con la soppressione delle imposte di consumo, per effetto dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, detti imprenditori, al

pari dei lavoratori loro dipendenti, rimarranno privati della loro attività per atto di imperio, senza possibilità di inserimento, anche per motivi di età, in altri settori lavorativi.

Trattasi di un problema sociale la cui gravità non è sfuggita al legislatore con riferimento, però, al solo personale dipendente, al quale ha doverosamente salvaguardato, con l'articolo 13 della richiamata legge 9 ottobre 1971, n. 825, il diritto al posto di lavoro.

La questione, sul piano morale ed umano, anche se di proporzioni notevolmente minori, è ugualmente grave per i suddetti piccoli appaltatori, per cui risponde ad una esigenza essenzialmente di giustizia assicurare anche ad essi il posto di lavoro, non diversamente, del resto, da quanto si è già verificato in sede di nazionalizzazione dell'energia elettrica per i piccoli produttori-distributori, che sono stati assorbiti dall'Enel, e da quanto ci si appresta ad operare nel settore dei trasporti in concessione, in cui i ti-

tolari delle imprese private vengono assorbiti con qualifiche dirigenziali nelle aziende pubbliche di trasporto che rilevano le loro aziende.

Col presente disegno di legge si mira, quindi, a colmare una lacuna legislativa, garan-

tendo ai suddetti piccoli appaltatori delle imposte di consumo, che si trovino in determinate condizioni, un posto di lavoro che consenta di utilizzare la loro specifica preparazione e la loro esperienza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli iscritti a titolo individuale all'albo istituito con la legge 20 novembre 1939, numero 1886, che, alla data del 31 dicembre 1972, abbiano superato i 40 e non i 50 anni di età ed abbiano svolto almeno da un decennio esclusivamente l'attività di appaltatori delle imposte comunali di consumo e tributi annessi con reddito medio annuo, ai fini dell'imposta complementare sui redditi, non superiore a lire 5.000.000 al lordo delle detrazioni di legge, sono iscritti nel quadro speciale ad esaurimento istituito presso il Ministero delle finanze a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

A tal fine gli interessati debbono presentare, a pena di decadenza, domanda in bollo al Ministero delle finanze, Direzione generale per la finanza locale, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro delle finanze su proposta della commissione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Agli iscritti nel quadro per effetto della presente legge è attribuito, con decorrenza dalla data del decreto d'iscrizione, il trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale di nomina privata secondo la disciplina prevista dal titolo II del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

Agli stessi è attribuita a norma del contratto di lavoro la qualifica di ispettore centrale del ruolo amministrazione centrale.